



**"REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI PROVENIENTI DAI CORSI DI
PERFEZIONAMENTO E DAI PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE ESTERNE O
COFINANZIATI DALL'U.E."**

(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 173 del 30/03/2004)

ART. 1 - CORSI DI PERFEZIONAMENTO, MASTER, AGGIORNAMENTO, ecc.

Le somme derivanti dalle tasse di iscrizione ai corsi, organizzati dalle strutture dell'Ateneo, sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

- 76% delle somme incassate sono trasferite alla struttura che organizza il corso
- 24% delle somme incassate sono assegnate al bilancio dell'Amministrazione Centrale, per essere così utilizzate:
 - 1/3 per le spese generali
 - 2/3 da destinare al fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi.

La struttura che organizza il corso, nell'ambito della propria quota, dovrà rendicontare, per il personale coinvolto, un impegno orario massimo di 150 ore per un corso annuale e di 250 ore per un corso biennale per attività di supporto e di segreteria.

I compensi relativi agli incarichi di docenza dovranno essere identici indipendentemente dalla qualifica.

ART. 2 - PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE ESTERNE O COFINANZIATI DALL'U.E.

Il 90% della quota rendicontabile del costo orario del personale dell'area tecnica, tecnico - scientifica e di elaborazione dati e dell'area delle biblioteche impegnato nel progetto, calcolata al netto del cofinanziamento dell'Università di Lecce e destinata all'incentivazione del personale, e ripartita secondo le seguenti percentuali:

- a. il 40% è destinato al personale stesso sulla base delle ore effettuate, rendicontate sul progetto e ammesse all'incentivazione del personale. E' escluso il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato su fondi del progetto stesso.
- b. il restante 60% della quota rendicontabile sarà messo a disposizione della contrattazione decentrata integrativa per essere ripartita tra le strutture che hanno avuto sovraccarico di lavoro riveniente dal progetto, sulla base di una relazione tecnica formulata dal responsabile di progetto, che indicherà il livello di coinvolgimento delle stesse, fatta salva una quota da ripartire tra tutto il personale con esclusione di quello di cui alla precedente lett. a) o che abbia ricevuto l'incentivazione come appartenente a struttura con sovraccarico.
- c. il 90% della quota rendicontabile dal personale amministrativo operativo nella realizzazione del progetto e dal personale del Centro per la Gestione dei Grandi Progetti, destinata all'incentivazione del personale, sarà ripartita, secondo le modalità indicate alla precedente lett. b), tra le strutture che hanno avuto sovraccarico di lavoro riveniente dal progetto, fatta



salva una quota da ripartire tra tutto il personale con esclusione di quello di cui alla precedente lett. a) o che abbia ricevuto l'incentivazione come appartenente a struttura con sovraccarico.

Altri eventuali fondi rivenienti da progetti e destinati dall'Amministrazione all'incentivazione del personale ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 09/08/2000, saranno ripartiti sulla base di quanto indicato alla precedente lett. c).

Il pagamento delle competenze al personale di cui alle lett. a), b) e c) avverrà nello stesso contesto temporale, di norma nei mesi di maggio e di novembre di ciascun anno finanziario, ad eccezione delle quote da ripartire tra tutto il personale come specificato nelle lett. b) e c), che avverrà nel mese di novembre di ciascun anno finanziario.

ART. 3 - PERSONALE DELLA CATEGORIA EP

Atteso che il personale appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e II rs, inquadrato all'interno del nuovo ordinamento professionale introdotto dal CCNL 09/08/2000 nella categoria EP, ha percepito i compensi incentivanti provenienti dai corsi di perfezionamento e dai progetti finanziati con risorse esterne o cofinanziati dall'U.E. sulla base di quanto disposto dal "Regolamento per l'assunzione di personale a tempo determinato e per l'attivazione di collaborazioni coordinate e continuative e di prestazioni professionali nell'ambito del Progetto Coordinato Catania - Lecce", approvato dal C.d.A. con delibera n. 203 del 15/04/1998 e dal S.A. con delibera n. 117 del 15/04/1998, ed in considerazione del disposto di cui all'art. 62, comma 1, del CCNL 09/08/2000, che stabilisce che la retribuzione di posizione e di risultato attribuite al personale della categoria EP "assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL 21/05/1996", si dispone che:

il 90% della quota rendicontabile del costo degli EP, calcolata al netto del cofinanziamento dell'Università di Lecce e destinata all'incentivazione del personale, confluisce a decorrere dalla data di attribuzione dell'indennità di posizione e di risultato, nel fondo di cui all'art. 70 del CCNL, per impinguare la quota eccedente la misura minima di 6 milioni. Si stabilisce che le quote percepite dal personale successivamente inquadrato nella categoria EP con decorrenza economica retroattiva rimangano di pertinenza degli interessati sino alla determinazione dell'indennità di posizione. Qualora tale indennità risulti inferiore non si procede al conguaglio.

ART. 4 - NORME FINALI

Tutte le ripartizioni dei proventi di cui agli artt. 1, 2 e 3 dovranno rientrare nella presente regolamentazione a decorrere dal 1 gennaio 2004.